



Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 640

Titolo del provvedimento:

Imposta sugli spettacoli.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11/11/1972)

art. 1

Presupposto dell'imposta

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

1. Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicate nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato.

art. 2

Soggetti d'imposta

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

1. E' soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.

2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco e' riservato per legge ad un ente pubblico, questi e' soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.

art. 3

Base imponibile

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

1. La base imponibile e' costituita dall'importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencate nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.

2. Costituiscono altresì base imponibile:

a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;

b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;

c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.

3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attività di cui al comma 1 siano organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci, l'imposta si applica:

a) sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività;

b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attività soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attività;

c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.

4. Per le case da gioco la base imponibile e' costituita giornalmente dalla differenza attività fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco.

5. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto e' dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui e' riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.

art. 4

Aliquote

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

1. Le aliquote dell'imposta sono quelle stabilite dalla tariffa annessa al presente decreto in vigore al momento iniziale dell'intrattenimento.

art. 5

Finalita' di beneficenza

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

1. In caso di intrattenimenti ed altre attivita' i cui introiti sono destinati a enti pubblici ed organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, e' ridotta del 50 per cento. Tale riduzione e' riconosciuta purché gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno dodici giornate di attivita'.

2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all'ente beneficiario.

3. L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l'imposta non e' dovuta, purché siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.

5. Restano ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attivita' di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al presente decreto svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.

art. 6

Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggette ad imposta (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 9, comma 19, L. 28 dicembre 2001 n. 448 le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle associazioni pro loco.)

Testo: in vigore dal 01/01/2001

1. Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, ovvero mediante biglietterie automatizzate gia' in servizio, purché conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.

2. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, in considerazione di particolari condizioni dell'intrattenimento puo' autorizzare l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta puo' essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate.

3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonche' per i relativi controlli.

3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche' le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5

del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo.

art. 6 - bis

Abbonamenti

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

1. Per le prestazioni rese in abbonamento la base imponibile e' pari all'importo complessivo diviso per il numero delle prestazioni od attività cui l'abbonamento stesso dà diritto e il tributo e' liquidato su ciascuna rendicontazione d'incasso.

2. Sono ammessi abbonamenti anche per attività organizzate da più soggetti in diversi locali.

3. Con decreto del Ministero delle finanze sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

art. 7

Registri di carico e scarico dei biglietti per spettacoli ed altre attività'.

Testo: soppresso dal 01/01/2000

I soggetti che, giusta l'art. 6 del presente decreto, hanno l'obbligo di porre in uso due distinte dotazioni di biglietti sono altresì obbligati alla tenuta di due appositi registri di carico e scarico delle due dotazioni, conformi a modello da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

I registri predetti, preventivamente timbrati dall'ufficio accertatore, debbono essere tenuti con l'osservanza delle seguenti modalità:
1) le registrazioni debbono essere eseguite a ricalco in tre copie senza cancellature, correzioni o abrasioni, salvo rettifica degli eventuali errori mediante successive scritture vistate dall'ufficio accertatore;
2) le registrazioni di carico debbono eseguirsi nello stesso giorno in cui vengono acquisiti i biglietti ed essere vistate dall'ufficio accertatore;
3) per lo scarico di fine mese debbono essere indicati il numero e la data della distinta d'incasso sulla quale risulta:

a) per la prima volta nel mese lo scarico della serie;

b) l'ultimo scarico del mese o il termine della serie.

Alla fine di ciascun mese di attività' devono essere indicate sui registri le rimanenze dei biglietti esistenti e consegnate all'ufficio accertatore due copie dei fogli che riportano le registrazioni di chiusura. I biglietti delle serie in tutto o in parte non utilizzate a fine mese costituiscono il carico iniziale per il mese successivo.

I registri di carico e scarico e le rimanenze dei biglietti debbono essere conservati, per tre anni dall'ultima operazione di scarico, nei locali in cui si svolge l'attività' dei soggetti che li hanno in carico e messi a disposizione degli organi preposti al controllo e alla vigilanza dei locali di pubblico spettacolo ogni qual volta essi ne facciano richiesta.

art. 8

Distinta d'incasso per gli spettacoli ed altre attività'.

Testo: soppresso dal 01/01/2000

Gli esercenti e le altre persone che organizzano gli spettacoli e le altre attività' soggetti ad imposta o i loro rappresentanti devono compilare e sottoscrivere, ai fini della liquidazione del tributo, per ogni spettacolo od attività', apposita distinta d'incasso in duplice copia. Per gli spettacoli ed altre attività' a carattere periodico dette distinte debbono essere numerate progressivamente su ambedue le copie e raccolte in un registro numerato, preventivamente timbrato dall'ufficio accertatore. Ai fini della liquidazione del tributo una delle copie e' distaccata dall'ufficio accertatore e l'altra, debitamente vistata, rimane all'esercente od organizzatore.

All'inizio del primo o unico spettacolo giornaliero, gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta devono riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati relativi allo spettacolo od attività', l'ora di inizio, nonché i dati

inerenti ai biglietti posti in uso con l'indicazione del prezzo unitario; per quanto riguarda in particolare gli spettacoli cinematografici l'esercente e' tenuto ad indicare anche il titolo e la casa produttrice dei films di lungometraggio, di cortometraggio e delle attualita'.

Per ogni giornata di spettacolo od attivita', all'atto della chiusura del locale, sulla distinta d'incasso deve essere fatto dagli esercenti od organizzatori il conteggio delle somme incassate e dei biglietti venduti distinti per serie, con l'indicazione per ciascuna serie dei numeri con cui si e' iniziata e si e' chiusa la vendita nella giornata.

Le copie delle distinte d'incasso in possesso dell'esercente o dell'organizzatore e dell'ufficio accertatore debbono essere conservate per tre anni dalla data in cui e' stato effettuato il pagamento del tributo. La distinta di cui al presente articolo deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, sentito, per quanto riguarda gli spettacoli cinematografici, il Ministro per il turismo e lo spettacolo. Per le attivita' soggette all'imposta sul valore aggiunto il Ministro per le finanze puo' disporre l'adozione di distinte utili anche all'applicazione di detta imposta, nonche' di modelli riepilogativi.

art. 9

Biglietti per scommesse.

Testo: soppresso dal 01/01/2000

Gli organizzatori di scommesse, con qualunque sistema esercitate, per le corse o le gare di qualsiasi genere devono essere provvisti di biglietti a due sezioni recanti il contrassegno dell'ufficio accertatore e numerati progressivamente per giornata di corse o gare o per periodi di corse o gare, in serie distinte di diverso formato o colore e per le varie combinazioni delle scommesse, e recare, all'atto del rilascio, l'indicazione della somma accettata come scommessa ed il numero della corsa o gara cui la scommessa stessa si riferisce.

I biglietti venduti devono portare l'indicazione della societa' o ditta emittente e il numero dello sportello che ne effettua la vendita. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo' autorizzare l'uso di biglietti aventi caratteristiche diverse da quelle previste dal presente decreto per gli impianti di totalizzazione automatica delle scommesse accettate ed in altri casi giustificati da particolari motivi.

art. 10

Registro di carico e scarico dei biglietti per scommesse.

Testo: soppresso dal 01/01/2000

Gli organizzatori di scommesse sono obbligati alla tenuta di apposito registro di carico e scarico della dotazione dei biglietti conforme a modello approvato con decreto del Ministro per le finanze.

Il registro predetto, preventivamente vidimato dall'ufficio accertatore, deve essere tenuto con l'osservanza delle seguenti modalita':
1) le registrazioni devono essere eseguite senza cancellature, correzioni o abrasioni, salvo rettifica degli eventuali errori mediante successive scritture vistate dall'ufficio accertatore;

2) le registrazioni di carico devono essere eseguite nello stesso giorno in cui vengono acquisiti i biglietti ed essere vistate dall'ufficio accertatore;

3) le registrazioni di scarico devono eseguirsi dopo la compilazione della distinta dell'incasso lordo giornaliero e devono essere vistate, all'atto di chiusura di ciascuna giornata di corsa o gara, dall'ufficio accertatore. Entro tre giorni dall'ultimazione della corsa o gara e' fatto obbligo di consegnare all'ufficio accertatore, per la distribuzione, i biglietti gia' predisposti rimasti invenduti.

art. 11

Distinta d'incasso per scommesse.

Testo: soppresso dal 01/01/2000

Gli organizzatori di scommesse o i loro rappresentanti sono obbligati a compilare e sottoscrivere distinte d'incasso in duplice copia

progressivamente numerate e conformi al modello approvato con decreto del Ministero per le finanze.

Tali distinte devono essere raccolte in un registro numerato, preventivamente timbrato dall'ufficio accertatore.

Per ogni giornata di corsa o di gara, all'atto della chiusura, deve essere effettuato il conteggio dei biglietti venduti e compilata la distinta d'incasso per far constare l'introito totale delle scommesse, annotandovi il quantitativo dei biglietti in carico, quello dei biglietti venduti e le rimanenze invendute, distinti come nel precedente art. 9, con l'indicazione dei numeri con cui si e' iniziata e si e' chiusa la vendita nella giornata. Alla distinta dovranno essere allegati una copia delle distinte a ricalco che per ciascuna corsa o gara vengono compilate dal totalizzatore e dai singoli allibratori, nonche' il prospetto riepilogativo redatto alla fine di ciascuna corsa o gara.

Ai fini della liquidazione del tributo una delle copie della distinta d'incasso e' distaccata dall'ufficio accertatore e l'altra, debitamente vistata, rimane all'organizzatore.

Le copie delle distinte d'incasso in possesso dell'organizzatore e dell'ufficio accertatore debbono essere conservate per tre anni dalla data in cui e' stato effettuato il pagamento del tributo.

art. 12

Distinta per la contabilizzazione dei proventi delle case da gioco.

Testo: soppresso dal 01/01/2000

Coloro che esercitano case da giuoco o i loro rappresentanti sono obbligati a compilare e sottoscrivere distinte per la contabilizzazione dei proventi in duplice copia progressivamente numerate e conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze.

Tali distinte devono essere raccolte in un registro numerato, preventivamente timbrato dall'ufficio accertatore.

Alla fine di ogni giornata di giuoco deve essere compilata la distinta per la contabilizzazione dei proventi per far constare l'introito della gestione, distinto per gli ingressi, per il giuoco e per gli introiti connessi.

Alla distinta dovranno essere allegate le note compilate per ciascun tavolo da giuoco.

Ai fini della liquidazione del tributo una delle copie della distinta e' distaccata dall'ufficio accertatore e l'altra, debitamente vistata, rimane all' esercente.

Le copie delle distinte per la contabilizzazione dei proventi in possesso dell' esercente dell'ufficio accertatore debbono essere conservate per tre anni dalla data in cui e' stato effettuato il pagamento del tributo.

art. 13

Accertamento in base a dichiarazione.

Testo: soppresso dal 01/01/2000

Allorquando l'accertamento a mezzo della distinta di incasso non sia applicabile ovvero si presenti notevolmente difficile per la minima importanza o per la natura dello spettacolo e dell'attivita' o per il genere o la minima importanza del locale in cui lo spettacolo o l'attivita' vengono dati, l'ufficio accertatore, previa autorizzazione dell'intendenza di finanza competente per territorio, puo' consentire che l'imposta venga liquidata sulla base dell'introito imponibile denunciato, applicando le aliquote stabilite in relazione alla natura dello spettacolo o della attivita' ed ai prezzi praticati.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dal precedente comma, entro i cinque giorni successivi a quello in cui lo spettacolo e' stato dato o e' cessata l'attivita' o qualora si tratti di spettacoli od attivita' a carattere periodico entro la fine di ciascun mese, debbono presentare all'ufficio accertatore, su moduli predisposti dall'Amministrazione finanziaria, apposita dichiarazione degli introiti effettivamente conseguiti da assoggettare ad imposizione.

L'ufficio accertatore procede, se del caso, all'accertamento in rettifica della dichiarazione presentata dal contribuente od anche all'accertamento

d'ufficio dell'imposta in caso di omessa presentazione della dichiarazione stessa, avvalendosi degli elementi e dati indicati dai contribuenti, di quelli raccolti d'ufficio o comunque a sua conoscenza.

L'accertamento in rettifica della dichiarazione o di ufficio deve essere portato a conoscenza del contribuente a pena di decadenza, entro il termine indicato dall'art. 40.

Avverso gli anzidetti accertamenti puo' essere proposto ricorso in sede amministrativa nei modi e termini previsti dal successivo art. 38.

art. 14

Imponibili medi

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

1. L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2:

a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;

b) per le attivita' di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.

2. Per i soggetti che esercitano le attivita' di cui alla lettera a) del comma 1, la base imponibile e' determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attivita' di cui alla lettera b) del comma 1, la base imponibile e' costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreche' i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a cinquanta milioni di lire.

3. E' data facolta' di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria.

art. 14 - bis

Apparecchi da divertimento e intrattenimento (N.D.R.: Vedi anche artt 110 T.U. 18 giugno 1931 n. 773 e 38 L. 23 dicembre 2000 n. 388.)

Testo: in vigore dal 02/10/2003

1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, e' effettuato in unica soluzione, con le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1 marzo. A decorrere dal 1 gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo unico. Entro il 21 marzo 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1 gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla e' dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme gia' pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del relativo titolo.

2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui

all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003.

3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1 gennaio 2001, e' per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi fino all'anno 2003:

a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.

3-bis. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo e', per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:

a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.

4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o piu' concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonche' stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.

art. 14 - ter

Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito.

Testo: in vigore dal 01/01/2006

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze -

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalita' di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.

art. 14 - quater

Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (N.D.R.: Ai sensi dell'art.1, comma 99 legge 27 dicembre 2006 n.296 i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l'anno 2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per l'anno 2005.)

Testo: in vigore dal 01/01/2006

1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita' della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.

3. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalita' indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste e' ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

art. 14 - quinquies

Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti.

Testo: in vigore dal 01/01/2006

1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA.

art. 15

Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

1. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'articolo 2, nonche' per le modalita' ed i termini di pagamento dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti si applica l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

art. 16

Rivalsa.

Testo: in vigore dal 18/02/1999

Eccezion fatta per i casi di liquidazione forfettaria dell'imposta, i soggetti indicati all'art. 2, esclusi gli esercenti le case da giuoco, devono rivalersi dell'imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti o degli scommettitori.

(Comma abrogato)

I prezzi degli spettacoli e delle altre attivita' devono essere indicati in avvisi esposti al pubblico separatamente dall'importo dell'imposta che sui prezzi stessi e' dovuta.

art. 17

Concessione del servizio.

(NOTA REDAZIONALE: La convenzione con il concessionario, di cui al presente articolo, e' prorogata sino al 31/12/99. Vedi comma 2, art. 11, e art. 22 del DLG 26/02/99 n. 60).

Testo: in vigore dal 27/03/1999

Il Ministro per le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Societa' Italiana degli Autori ed Editori.

I tributi riscossi dalla Societa' sono versati alla Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma. Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile.

art. 18

Vigilanza.

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

La vigilanza, agli effetti del presente decreto, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attivita' compete:

- a) ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di speciale tessera di riconoscimento;
- b) agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa della guardia di finanza;
- c) al personale del concessionario di cui all'articolo 17, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze.

A tal fine al personale di cui al comma precedente e' consentito il libero accesso nei locali ove si svolgono gli spettacoli e le altre attivita' soggette ad imposta previa esibizione:

- per il personale di cui alle precedenti lettere a) e c) di speciale tessere di riconoscimento come previsto dal successivo art. 37;
- per gli ufficiali della guardia di finanza, della tessera personale di riconoscimento;
- per i sottufficiali e militari di truppa dello speciale tesserino di appartenenza al contingente di polizia tributaria o di apposito ordine scritto di servizio.

Indipendentemente dal controllo o dalla vigilanza espletata ai sensi dei precedenti commi, e' in facolta' del Ministro per le finanze di determinare, in relazione anche a particolari tipi di spettacoli o di attivita', speciali norme cautelative o di controllo per l'accertamento della base imponibile.

Gli impresari ed organizzatori devono rilasciare per ciascun luogo di spettacolo o di attivita' soggetti ad imposta due tessere gratuite a disposizione dell'ufficio del registro e dell'ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competenti per territorio.

Inoltre gli impresari e gli organizzatori, nei capoluoghi di provincia, per ogni luogo di spettacolo o di attivita' di cui al precedente comma debbono mettere a disposizione dell'autorita' finanziaria, Ministero ed intendenza di finanza nella capitale ed intendenza di finanza negli altri capoluoghi di provincia, un posto di prima categoria.

Le tessere e gli ingressi contemplati dai precedenti commi del presente articolo sono esenti dall'imposta.

art. 19

Dichiarazione di effettuazione di attivita'

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

1. Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attivita' soggette ad imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio accertatore, nei casi in cui e' obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta presumibilmente dovuta.

art. 20

Biglietti a riduzione.

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

Per i biglietti d'ingresso agli spettacoli ed alle altre attivita' previste dal presente decreto venduti a prezzo ridotto ai militari di truppa, ai ragazzi e ad altre categorie di spettatori o di partecipanti da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nonche' agli iscritti agli enti a carattere nazionale le cui finalita' sono riconosciute, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, con decreto del Ministro per l'interno emesso su conforme parere del Ministero delle finanze, l'imposta e' commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.

Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall'organizzatore, l'imposta e' commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.

art. 21

Films didattici, giardini zoologici e mostre faunistiche, quote associative circoli del cinema.

Testo: soppresso dal 01/01/2000

Non e' dovuta l'imposta:

- a) per le proiezioni dei films didattici riservate agli alunni delle scuole;
- b) per gli ingressi nei giardini zoologici e nelle mostre faunistiche a carattere permanente promosse per finalita' culturali o di studio;
- c) sulle quote annuali versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica aderenti alle associazioni nazionali riconosciute ai sensi dell'art. 44, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonche' sulle quote versate dai soci dei circoli del cinema che svolgono attivita' rivolta specificatamente all'educazione cinematografica dei minori di anni 16.

art. 22

Biglietti gratuiti per i grandi invalidi.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

L'imposta non e' dovuta sui biglietti gratuiti concessi dagli esercenti ai grandi invalidi di guerra ed ai loro accompagnatori per l'ingresso nei luoghi ove si svolgono spettacoli.

Per beneficiare della suddetta concessione i grandi invalidi di guerra devono comprovare la loro identita' personale mediante tessera munita di fotografia rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi ed eventualmente il diritto a fruire dell'accompagnatore mediante il libretto ferroviario emesso dal Ministero del tesoro.

art. 23

Ingressi gratuiti nei cinematografi.

Testo: soppresso dal 01/01/2000

Le tessere nominative permanenti distribuite gratuitamente dagli impresari ed esercenti dei cinematografi non sono soggette all'imposta, purché il numero degli ingressi gratuiti non ecceda l'8 per cento dei posti disponibili nel locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti. Parimenti non sono soggetti all'imposta i biglietti gratuiti di semplice ingresso o di invito giornaliero nei predetti locali di spettacolo, ancorché non diano diritto ad occupare un posto, ma il numero di tali ingressi non può eccedere, per ciascuna giornata di spettacolo, il 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone. Non sono computabili nelle percentuali di cui ai precedenti commi i biglietti di ingresso alle sale cinematografiche distribuiti gratuitamente dagli esercenti ai militari e graduati di truppa in divisa in occasione della celebrazione della giornata delle forze armate e del combattente.

art. 24

Ingressi gratuiti per manifestazioni sportive.

Testo: soppresso dal 01/01/2000

Per le manifestazioni sportive di qualunque genere che hanno luogo negli stadi, ippodromi, cinodromi o comunque in locali ed impianti chiusi, le tessere nominative permanenti ed i biglietti gratuiti di semplice ingresso non sono soggetti all'imposta, purché il numero degli ingressi gratuiti non ecceda il 3 per cento della capienza di ciascun complesso ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità.

Ove si tratti di manifestazioni sportive organizzate all'aperto o in luoghi non permanentemente ad esse destinati, non sono soggetti all'imposta i biglietti gratuiti di ingresso nel limite del 3 per cento della dotazione di biglietti chiesta per la manifestazione in relazione alla capacità recettiva del luogo ed al prevedibile afflusso di spettatori. Le suddette percentuali devono essere ragguagliate a ciascuna categoria di posti.

art. 25

Ingressi gratuiti nei teatri.

Testo: soppresso dal 01/01/2000

Le tessere nominative permanenti distribuite gratuitamente comprese quelle che non danno diritto all'assegnazione fissa di un posto non sono soggette all'imposta purché il numero degli ingressi consentiti non ecceda il 10 per cento del numero dei posti disponibili nel locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.

I biglietti gratuiti per il semplice ingresso o per l'occupazione di posti distribuiti giornalmente dagli impresari teatrali non sono soggetti all'imposta purché il loro numero non ecceda il 15 per cento dei posti disponibili nel locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.

art. 26

Titoli di accesso gratuiti

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

1. Per le attività previste dal presente decreto che si svolgono con carattere periodico, le tessere nominative permanenti ed i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all'imposta nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.

2. Per le attività a carattere non periodico, non sono soggetti all'imposta i titoli di accesso gratuiti limitatamente al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone.

3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attività, senza una capienza determinata le percentuali di cui ai precedenti commi vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento esitati.

4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai commi precedenti l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento.

5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi precedenti non vanno computate le tessere e i titoli di accesso rilasciati alle autorità

investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari funzioni o compiti di istituto.

art. 27

Tessere c.o.n.i., u.n.i.r.e., a.c.i.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Le tessere nominative permanenti rilasciate dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalle federazioni sportive nazionali che di esso fanno parte, dall'Unione nazionale incremento razze equine, dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attività di settori cui i predetti enti ed associazioni sono preposti non sono soggette all'imposta limitatamente al contingente stabilito ogni quadriennio con decreto del Ministro per le finanze, tenuto conto, per ciascun settore, delle categorie di persone che devono prendere parte o assistere alle attività o spettacoli e del numero delle manifestazioni programmate nell'anno.

art. 28

Vidimazione delle tessere gratuite.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

La validità delle tessere nominative permanenti non soggette all'imposta è subordinata all'apposizione del timbro dell'ufficio accertatore. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai precedenti artt. 23, 24, 25, 26 e 27 non vanno computate le tessere ed i biglietti rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari servizi o compiti di istituto, né quelli previsti dall'art. 18 del presente decreto.

art. 29

Imposta sui biglietti a prezzo ridotto e gratuiti in eccedenza.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Sui biglietti a prezzo ridotto venduti a spettatori o partecipanti appartenenti a categorie diverse da quelle previste dall'art. 20 e sui biglietti gratuiti concessi in eccedenza alle percentuali di cui agli artt. 23, 24, 25 e 26 l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi interi stabiliti per i corrispondenti biglietti a pagamento.

art. 30

Caratteristiche dei biglietti gratuiti ed a riduzione.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

I biglietti gratuiti in eccedenza alle percentuali od ai quantitativi stabiliti debbono essere di colore diverso da quello dei biglietti a pagamento e contenere l'indicazione, a stampa o a timbro, che il biglietto è gratuitamente rilasciato.

I biglietti gratuiti concessi ai grandi invalidi ed ai loro accompagnatori e quelli previsti negli artt. 23, 24, 25 e 26 del presente decreto devono essere di colore diverso da quello dei biglietti a pagamento e dei biglietti gratuitamente rilasciati per i quali è dovuta l'imposta.

Parimenti i biglietti a prezzo ridotto rilasciati alle persone indicate al precedente art. 20 devono essere di colore diverso da quello dei biglietti di cui ai commi precedenti e debbono portare impressa l'indicazione della specie della riduzione.

art. 31

Divieto di applicare sovrapprezzi.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Non è consentito richiedere sui biglietti di ingresso o di abbonamento nei luoghi in cui si svolgono spettacoli o altre attività alcun sovrapprezzo o contribuzione speciale in esenzione da imposta, neppure per fini assistenziali o di beneficenza.

art. 32

Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonché la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso.

Testo: in vigore dal 11/05/2000

1. Per l'omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di lire un milione. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica nella documentazione o nell'annotazione un'imposta inferiore a quella dovuta.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila.

3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.

art. 33

Altre violazioni

Testo: in vigore dal 11/05/2000

1. Si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni per:

- a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;
- b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;
- c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;
- d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;
- e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attivita';
- f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;
- g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all'articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o all'ufficio delle entrate competente.

2. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da lire due milioni a lire otto milioni.

3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali e' punita con la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

4. Al destinatario del titolo di accesso o del documento di certificazione dei corrispettivi che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo di effettuazione dell'operazione o nelle immediate adiacenze, non esibisce i predetti documenti o li esibisce con indicazione di corrispettivi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione da lire centomila a lire due milioni.

art. 34

Vendita di biglietti gratuiti.

Testo: soppresso dal 01/04/1998

Chiunque vende biglietti gratuitamente concessi ai sensi del presente decreto incorre nella pena pecuniaria da L. 8.000 a L. 72.000 per ciascun biglietto.

art. 35

Altre violazioni.

Testo: soppresso dal 01/04/1998

Per le violazioni alle norme del presente decreto per le quali non sia prevista una specifica sanzione si applica la pena pecuniaria da L. 60.000 a L. 300.000

art. 36

Chiusura del locale.

Testo: in vigore dal 15/01/2000

- (Primo comma abrogato) -

In caso di inosservanza dell'ordine di chiusura, il trasgressore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.

art. 37

Accertamento delle violazioni.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

- (Primo comma abrogato) -

La constatazione, agli effetti dell'art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, delle violazioni alle disposizioni del presente decreto, le quali non costituiscono reato, compete anche ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonche' ai funzionari ed agli agenti dell'ufficio accertatore, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, muniti di tessera rilasciata dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.

art. 38

Ricorsi amministrativi.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

Le controversie relative all'applicazione dell'imposta, dei tributi connessi sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza competente con provvedimento motivato.

Il ricorso deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data in cui il contribuente e' venuto a conoscenza degli atti di accertamento dell'ufficio accertatore, all'intendenza di finanza direttamente o mediante raccomandata, con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

L'intendenza di finanza informa l'ufficio accertatore dell'avvenuta presentazione del ricorso.

Avverso la decisione dell'intendente di finanza e' dato ricorso al Ministro per le finanze nel termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa, quando l'ammontare dell'imposta e delle soprattasse superi le lire centocinquantamila.

Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi puo' ricorrere al Ministro sempre che l'ammontare dell'imposta e delle soprattasse superi le lire centocinquantamila.

Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza e' ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorita' amministrativa decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

art. 39

Azione giudiziaria.

(N.D.R.: Il presente articolo e' illegittimo, per violazione degli artt 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui agli artt. 38 e 40 dello stesso D.P.R. 640/72, l'esperimento dell'azione giudiziaria anche in mancanza di preventivo ricorso amministrativo. Vedi la sentenza n. 360 del 27/7/94 della Corte costituzionale).

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Avverso le decisioni definitive, di cui al precedente articolo, e' esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.

Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente puo' promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.

art. 40

Termini di decadenza - Rimborsi

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

1. L'accertamento del tributo e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione.

2. Entro cinque anni dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, il contribuente puo' chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente od indebitamente pagate.

art. 41

Abrogazioni.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Sono abrogate le norme emanate in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, ad eccezione delle disposizioni concernenti gli abbuoni di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213; 14 marzo 1968, n. 318 e 14 maggio 1971, n. 271.

Sono altresì abrogate le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e successive modificazioni e proroghe e quelle contenute nella legge 18 febbraio 1963, n. 67, relative all'istituzione dell'addizionale ai diritti erariali e del diritto addizionale.

art. 42

Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973.

Tariffa

Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

Punto Tariffa	Genere di attivita'	Aliquota
1	Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.	16 per cento
2	Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi	8 per cento

	tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o luoghi pubblici o aperti al sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart.	
3	Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse.	60 per cento
4	Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a cio' destinati.	10 per cento

NOTE:

1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.

2. Per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da piu' attivita' soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sara' determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.

3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 14-bis, comma 1, l'aliquota e' fissata al 6 per cento.